



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/UCI/sc

Roma, 14 marzo 2022

**Spett.le  
Consiglio di disciplina  
Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Sondrio  
V. Piazza, 29  
23100 SONDRIO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 44/2022\_Incompatibilità\_Albo maestri di sci*

Con il quesito del 15 febbraio l'Ordine chiede di sapere se sussista l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo dei maestri di sci.

Come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale – di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio di talune professioni e attività<sup>1</sup>. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti<sup>2</sup>, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

<sup>1</sup> Vd. art. 4, co. 1, D.lgs. n. 139/2005:

*"L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

- a) della professione di notaio;*
- b) della professione di giornalista professionista;*
- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;*
- d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;*
- e) dell'attività di promotore finanziario."*

<sup>2</sup> Vd. artt. 3 e 41 Cost. che sanciscono, rispettivamente, il principio di uguaglianza sostanziale e quello della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di maestro di sci in conseguenza dell'iscrizione al corrispondente albo professionale non risulta incompatibile, ai sensi del citato art. 4, co, 1, OP, con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché tale professione non è espressamente inclusa nell'elencazione ivi prevista.

Cionondimeno, poiché il comma 3 del citato art. 4 non consente l'iscrizione nell'Albo altresì ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, si dovrà ulteriormente verificare se la normativa di riferimento applicabile al caso concreto stabilisca per gli iscritti all'albo dei maestri di sci il divieto di contestuale esercizio di altre professioni.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

